

## VERBALE

Le parti si sono incontrate in data odierna per definire le ricadute sul personale della Direzione Tecnica di RFI SpA connesse all'avvio dell'operatività dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione della Direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004.

Premesso che:

1. in sede di prima applicazione e sino all'attuazione dei regolamenti di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo l'assunzione delle attribuzioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario da parte dell'Agenzia avverrà entro il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo anzidetto;
2. in prima fase l'Agenzia assumerà le attribuzioni relative alle seguenti attività:

- elaborazione ed emanazione di norme e standard di sicurezza della circolazione;
- standard tecnici del materiale rotabile;
- omologazione del materiale rotabile;
- rilascio e revoca certificati di sicurezza alle Imprese Ferroviarie;
- monitoraggio ed audit sulla sicurezza della circolazione,

si conviene che in sede di prima applicazione e sino all'attuazione dei regolamenti di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo:

1. il personale di RFI SpA che –sulla base della stipulanda “Convenzione tra Ministero dei Trasporti – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e Gruppo F.S. per definire le procedure di utilizzazione del personale tecnico ai sensi dell'art. 4, comma 8. del D. Lgs. nr. 162/2007” – sarà utilizzato per il funzionamento dell'Agenzia nella prima fase di cui sopra, sarà costituito da tutto il personale appartenente alle strutture organizzative della Direzione Tecnica che oggi svolgono le attività indicate al punto 2 della premessa. Più in particolare, dal personale in forza alle seguenti SO:
  - Sistema di Gestione Sicurezza circolazione treni ed esercizio ferroviario e strutture subordinate [12 unità];
  - Norme e Standard di Circolazione e strutture subordinate [23 unità];
  - Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie e strutture subordinate (escluso Nuclei Territoriali) [64 unità];per un totale di 99 unità, come da elenco allegato;
2. ulteriore personale di RFI SpA e delle altre Società del Gruppo FS, -necessario per completare il trasferimento delle attribuzioni all'Agenzia, sempre in sede di prima applicazione, sarà individuato sulla base di specifiche interpellanze emanate su richiesta dell'Agenzia ed a seguito di informativa alle OOSS.
3. il personale di cui ai precedenti punti 1 e 2:
  - proseguirà il rapporto di lavoro con la Società di appartenenza, dipendendo funzionalmente dal Direttore dell'Agenzia;
  - continuerà a prestare servizio presso gli uffici di appartenenza mantenendo l'attuale sede di lavoro;
  - manterrà la medesima posizione contrattuale, nonché il trattamento normativo e retributivo anche accessorio dovuto in base al CCNL AF, al Contratto Aziendale ed Accordo di Confluenza, agli accordi di Gruppo/Società, compresi i diritti di rappresentanza;
  - avrà garantita la permanenza presso la Società di appartenenza se non transiterà nei ruoli dell'Agenzia al completamento delle procedure di reclutamento di cui all'art. 4, comma 6 punto c del Decreto Legislativo n. 162/2007.

Le parti si incontreranno il 10 giugno 2008 alle ore 10.00 per verificare la situazione complessiva delle strutture centrali e periferiche della Direzione Tecnica alla luce del presente accordo.

Roma, 15 maggio 2008

Per il Gruppo FS



Per le OOSS

FILT  
FIT  
UILT  
ORSA  
FAST  
UGL

*22-5-2008*  
